

Circolare (231)

approfondimenti, notizie e informazioni



n. 1 - gennaio 2015

PLENUM

rivista231.it

Sommario

1. AMBIENTE E SICUREZZA	3
<i>di Marina Zalin</i>	
2. ANTIRICICLAGGIO	7
<i>di Ranieri Razzante</i>	
3. GIURISPRUDENZA ANNOTATA	9
<i>di Ciro Santoriello</i>	
4. INFORMATICA FORENSE	16
<i>di Giuseppe Dezzani e Paolo Dal Checco</i>	
5. NORME E ATTI	18
<i>di Andrea Ferrero</i>	
6. PRIVACY	19
<i>di Patrizia Ghini</i>	
7. PROFILI INTERNAZIONALI	21
<i>di Giovanni Tartaglia Polcini e Paola Porcelli</i>	
8. SOCIETÀ ED ENTI PUBBLICI	26
<i>di Carlo Manacorda</i>	

AMBIENTE E SICUREZZA

di Marina Zalin, Butti & Partners, Verona

Cassazione Sezioni Unite: indici rilevatori del carattere burocratico del Modello organizzativo in materia di salute e sicurezza dei lavoratori

Con la sentenza n. 38343 del 18.9.2014 la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha rigettato, per quanto interessa in questa sede, il ricorso promosso dalla persona giuridica chiamata a rispondere nel processo dell'illecito amministrativo dipendente da reato di cui all'art. 25-septies d.lgs. 231/01 in relazione all'art. 589 c.p.

Si tratta del processo relativo all'evento disastroso verificatosi in uno stabilimento della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.A., nell'ambito di una linea di stabilimento dedicata alle fasi di ricottura e decapaggio, che coinvolse, in particolare, sette operai investiti da una nuvola incandescente di olio provocandone la morte a seguito delle ustioni riportate.

La sentenza nota per aver affrontato, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, la questione in ordine all'elemento soggettivo colposo (in luogo di quello doloso ritenuto dalla Corte di Assise di prime cure e riformato da quella di Appello di Torino) che avrebbe sorretto il reato di omicidio, si esprime anche in materia 231 confermando la statuizione di responsabilità in capo all'ente chiamato a rispondere dell'illecito citato in relazione al reato presupposto di cui all'art. 589 c.p.

La Corte, infatti, nel condividere l'accertamento di responsabilità in capo all'ente, lo ha condannato alla sanzione pecuniaria di 1.000.000 di Euro, a quelle interdittive di cui alle lettere d) ed e) di cui all'art. 9, comma 2 del d.lgs. cit., alla confisca del profitto per equivalente nella misura di 800.000 Euro, escludendo la riduzione di cui all'art. 12, comma 2, connessa all'adozione, prima dell'apertura del dibattimento, di un Modello organizzativo operativo.

Ed è proprio su tale punto che la sentenza, ai fini del presente commento, si connota di interesse pratico per gli operatori e per le società destinatarie delle norme di cui al d.lgs. 231/01 chiamate a misurarsi costantemente con la trasposizione operativa dei precetti ivi indicati.

La Corte di Assise di Torino, e così oggi la Suprema Corte, *“considera che la responsabilità dell'ente si configura senz'altro, posto che .. non è emerso ... che fosse stato adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati come quello verificatosi; né era stato attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza di tale modello ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo”*.

La censura rivolta alla società ha riguardato, da un lato, l'individuazione del soggetto responsabile dell'area sicurezza in un membro dell'Organismo di Vigilanza, situazione ritenuta di conflitto di interesse; dall'altro l'analisi del modello finalizzato alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, giudicato un adempimento solo burocratico e non seriamente operativo.

Sotto quest'ultimo profilo il carattere “burocratico” dell'elaborazione del modello ha trovato fondamento sul fatto che *“...nella relazione al bilancio del (OMISSIS) si afferma che, pur aderendosi ai progetti antincendio straordinari, nulla è stato investito su questo fronte nello stabilimento di (OMISSIS) perché destinato alla chiusura. Come a dire che il modello è in fase di preparazione ma si intende renderlo veramente operativo solo dopo il trasferimento degli impianti in (OMISSIS).*

Le condotte erano finalizzate a favorire economicamente la società che amministravano, che infatti non sopportò gli oneri relativi ai costi di installazione del sistema antincendio e raccolse pure gli utili derivanti dalla prosecuzione della produzione.”

Così facendo l'ente avrebbe, in altre parole, disatteso i canoni della “Segregazione nella gestione dei processi” e “Verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità di ogni operazione” che con quello della “Documentazione delle attività di controllo (comprese quelle di supervisione)” costituiscono i principi informativi del sistema dei controlli del modello.

Tali situazioni deficitarie si sono tradotte, nel caso di specie per la società chiamata a rispondere ex d.lgs. 231/01, nel difetto di attuazione di alcuni dei c.d. protocolli nei quali si declina il sistema interno dei controlli dalla cui applicazione deriva l'efficacia esimente del Modello organizzativo.

Si tratta, anzitutto, come anche ribadito da Confindustria nelle “Linee guida” approvate il 7 marzo 2002 e aggiornate nel 2014, del protocollo inerente la “Struttura organizzativa”, il cui contenuto è dato dalle procedure operative formulate specificamente al fine di attuare una efficace attività di gestione dei rischi in materia di sicurezza sul lavoro.

Uno degli aspetti centrali in cui si articola tale protocollo, oltre a quello della formalizzazione di disposizioni organizzative, è quello della “procedimentalizzazione e monitoraggio delle attività di pianificazione e messa in bilancio degli oneri economici in materia di sicurezza sul lavoro” con la predisposizione di *budget* congrui in relazione agli interventi di prevenzioni pianificati.

Nel caso in esame la Suprema Corte ha fatto proprio il ragionamento sviluppato dai giudici di merito, secondo il quale la mancata assunzione da parte dell’ente degli oneri economici connessi alla messa in sicurezza dell’impianto si è tradotta necessariamente nella mancanza di operatività delle misure astrattamente predisposte – per carenza di risorse – e, quindi, nella ottemperanza meramente formale ai precetti stabiliti con il decreto legislativo in esame.

Da qui il disconoscimento, ancorché ai fini di una riduzione della sanzione, di una qualche efficacia al modello di gestione predisposto dall’azienda.

Sotto il secondo e ultimo profilo, si tratta del protocollo relativo al sistema di controllo affidato a un soggetto dotato di pieni poteri di vigilanza e iniziativa rispetto all’ente, soggetto individuato nell’Organismo di Vigilanza.

Presupposto per poter affermare l’attuazione efficace di tale meccanismo è quello relativo alla corretta composizione dell’Organismo di Vigilanza che deve essere tale da garantire l’autonomia dell’iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza o di condizionamento, come previsto dall’art. 6, lett.b) del decreto legislativo citato.

Ancora una volta nel caso in esame la Corte ha condiviso le valutazioni precedentemente operate in ordine al difetto del requisito di autonomia in capo a uno dei componenti dell’Organismo di Vigilanza il quale, investito altresì dell’incarico di responsabile dell’area ecologica, ambiente e sicurezza, compreso il settore della manutenzione degli impianti e di organizzazione del servizio di emergenza (due settori sui quali l’Organismo di Vigilanza era ed è chiamato a svolgere le sue funzioni), si è trovato a rivestire contemporaneamente il ruolo di controllore e controllato.

Le verifiche avrebbero, infatti, riguardato l’operato di un dirigente chiamato a essere il giudice di se stesso e dotato di poteri disciplinari.

L’accettazione di tale conflitto di interessi ha fondato nei giudici di merito e della Suprema Corte il convincimento della predisposizione da parte dell’ente di un modello dell’organo di controllo in termini burocratici e di facciata e non di effettiva prevenzione dei reati.

Dalla vicenda esaminata, dunque, emerge come prioritaria per le realtà imprenditoriali l'adozione di un modello di gestione e di organizzazione accompagnato in termini economici (*budget*) e strutturali (organismi di controllo) di misure congrue nella pratica e correttamente dimensionate rispetto alla specifica realtà alla quale si riferiscono.

ANTIRICICLAGGIO

di **Ranieri Razzante**, **Docente di Intermediazione finanziaria e Legislazione Antiriciclaggio presso l'Università di Bologna**

Autoriciclaggio e *Voluntary Disclosure*: quali novità ?

Sanzioni ridotte a chi riporta spontaneamente i capitali detenuti illegittimamente all'estero e al via il reato di auto-riciclaggio. Queste le maggiori novità emerse a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 186 del 15 dicembre 2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014. La legge in questione – recante “*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di auto-riciclaggio*” – introduce, dunque, la c.d. *Voluntary Disclosure*, che permette di regolarizzare i capitali illecitamente detenuti all'estero, da parte di contribuenti residenti in Italia, pagando per intero le imposte, tuttavia con sanzioni scontate, senza incorrere in reati penali.

La collaborazione volontaria costituisce una procedura che ha natura profondamente diversa rispetto a quella dello scudo fiscale o del condono: questo istituto prevede infatti che il contribuente illustri all'Amministrazione Finanziaria la propria situazione patrimoniale e reddituale in relazione alle attività illecitamente detenute all'estero. Sostanzialmente, in cambio dell'attenuazione del regime sanzionatorio, al contribuente viene chiesto di svelare gli illeciti compiuti e di assolvere tutte le imposte dovute.

La collaborazione volontaria potrà essere posta in essere fino al 30 settembre 2015 e riguarda le violazioni commesse fino al 30 settembre 2014. Tuttavia, il contribuente non potrà aderire alla procedura se la richiesta viene presentata dopo che egli abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria.

Inoltre, la richiesta non potrà essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.

Le modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché ogni altra modalità applicativa della relativa procedura, saranno disciplinate con provvedimento del

Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Nel testo, come detto, anche la previsione del nuovo articolo 648 ter¹ che introduce nell'ordinamento italiano il reato di autoriciclaggio. Il legislatore, nello specifico, ha previsto due soglie di punibilità legate alla commissione di tale fattispecie criminosa: una pena da due a otto anni e una multa da 5.000 Euro a 25.000 Euro per chiunque, *“avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

La pena viene ridotta da uno a quattro anni di carcere, e a una multa da 2.500 Euro a 12.500 Euro, se il denaro o i beni provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Infine, la punibilità riguarderà il solo reimpiego di denaro o altre utilità in attività economico-finanziarie (in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa) e non anche i fondi destinati all'utilizzazione e al godimento personale.

Non verrà punito per autoriciclaggio, quindi, il soggetto che utilizzerà a fini propri, ad esempio per l'acquisto della prima casa, denaro di provenienza illecita.

L'autoriciclaggio, tuttavia, nasce proprio per punire per lo più la corruzione e l'evasione fiscale. Come si farà a dimostrare l'impiego non per finalità personali o speculative?

Le formule sono incerte, e spetterà ai giudicanti riempirle di contenuto.

A tutto ciò si aggiungano poi le difficoltà che emergeranno in fase di investigazione.

GIURISPRUDENZA ANNOTATA

di **Ciro Santoriello**, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Torino

Responsabilità da reato degli enti collettivi – Questioni di legittimità costituzionale – Violazione del principio della responsabilità penale per fatto proprio colpevole – Manifesta infondatezza (Cost., art. 27; d.lgs. n. 231/01, artt. 5, 6, 7)

Responsabilità da reato degli enti collettivi – Reati presupposto – Infortuni sul lavoro – Compatibilità fra reati colposi e responsabilità dell'ente societario – Sussistenza – Criterio dell'interesse o del vantaggio riferito ai reati colposi - Ammissibilità (d.lgs. n. 231/01, artt. 5, 6, 7, 25-septies)

Infortuni sul lavoro – Profitto del reato – Mancato adozione dei necessari strumenti di protezione e prosecuzione dell'attività in condizioni di minore sicurezza – Quantificazione – Risparmio delle spese necessario per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 231/01, artt. 19, 25-septies)

Con riferimento alla disciplina in tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 27 Cost., giacché la persona giuridica è punita per un fatto proprio – in quanto il reato commesso dal soggetto inserito nella compagine dell'ente, in vista del perseguimento dell'interesse o del vantaggio di questo, è sicuramente qualificabile come "proprio" anche dell'ente in forza del rapporto di immedesimazione organica che lega la prima alla seconda – e la società deve ritenersi colpevole in ragione della colpa organizzativa che caratterizza il suo assetto e che ha consentito o comunque agevolato la commissione del reato (1)

Nessuna ipotesi di incompatibilità è prospettabile fra illeciti di carattere colposo – come la responsabilità per infortuni e malattie professionali connessi alle regole antinfortunistiche da applicare sui luoghi di lavoro – e il criterio di ascrizione alla società del reato commesso come delineato nel d.lgs. n. 231/01.

I concetti di interesse e vantaggio, nei reati colposi d'evento, vanno di necessità riferiti alla condotta e non all'esito antiggiuridico, con il che è ben possibile che una condotta dell'amministratore della società caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare e quindi colposa sia posta in essere nell'interesse dell'ente o determini comunque il conseguimento di un vantaggio a beneficio di quest'ultimo (2)

Con riguardo a una condotta che reca la violazione di una disciplina prevenzionistica, posta in essere per corrispondere a istanze aziendali, il profitto che l'ente ricava da tale comportamento è costituito dalla mancata adozione dei necessari accorgimenti di natura cautelare o dallo svolgimento di una attività in una condizione che risulta economicamente favorevole, anche se meno sicura di quanto dovuto, e quindi – sotto il profilo quantitativo – il profitto va individuato nel risparmio di spesa conseguente la mancata adozione degli investimenti necessari per porre in sicurezza l'impianto, oltre che nella prosecuzione dell'attività funzionale alla strategia aziendale ma non conforme ai canoni di sicurezza.

CASSAZIONE PENALE – SEZIONI UNITE – 15 settembre 2014 (c.c. 18 giugno 2014), n. 377122 – GENTILE, *Presidente* – IASILLO, *Estensore* – FRATICELLI, *P.M.* (parz. diff.)

1. La recente decisione della Cassazione sul disastro della Thyssen Krupp affronta, fra molteplici profili, anche diverse tematiche attinenti la responsabilità da reato degli enti collettivi.

La ragione di tale intervento della Corte di legittimità si spiega in quanto la decisione si riferiva a un infortunio sul lavoro in cui erano deceduti ben sette dipendenti della società coinvolta e la competente Procura della Repubblica riteneva che nella vicenda fosse rinvenibile anche una responsabilità della persona giuridica contestando alla stessa la violazione dell'art. 25-septies del d.lgs. n. 231/01. Tale contestazione era ritenuta corretta è fondata dai giudici di merito di primo e secondo grado, i quali condannavano perciò la società per tali fatti.

Contro le decisioni dei giudici di merito la società proponeva ricorso per cassazione incentrando le sue censure su diversi profili, non avanzando in realtà alcuna riflessione di particolare novità ma semplicemente limitandosi a riproporre alcune perplessità che da tempo la (sola) dottrina – o meglio parte della stessa – avanza nei confronti della normativa contenuta nel d.lgs. n. 231/01.

Nessuno di questi motivi di ricorso ha trovato accoglimento presso la Corte di Cassazione. Come vedremo, la sentenza, in proposito, non presenta

particolari profili di novità, limitandosi a ribadire affermazioni già presenti in altre e precedenti decisioni, nonché avanzate in dottrina.

Tuttavia, nonostante tale mancanza di originalità, la decisione in parola è rilevante, sia in relazione alla particolare autorevolezza del soggetto da cui proviene e sia perché, almeno con riferimento alla tematica della responsabilità dell'ente collettivo per reati colposi, pare di poter sostenere che tale decisione segni la definitiva consacrazione della tesi della piena compatibilità fra la realizzazione di un delitto colposo e la circostanza che lo stesso sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della società.

2. Il primo profilo di particolare rilievo affrontato dalla decisione attiene alla compatibilità dell'intera disciplina contenuta nel d.lgs. n. 231/01 con le disposizioni costituzionali in tema di colpevolezza penale.

A fronte delle perplessità avanzate sul punto, la Cassazione esclude che la predetta normativa violi il principio della responsabilità per fatto proprio, per due ordini di profili.

In primo luogo, il reato commesso dalla persona fisica inserita nell'organizzazione aziendale è commesso nell'interesse o nel vantaggio dell'ente ed è quindi addebitabile a quest'ultima, in virtù del rapporto di immedesimazione organica che lega il primo al secondo: in sostanza, la persona fisica agisce per conto della società ed è quindi opportuno che questa – che ottiene benefici da tale condotta – ne sopporti anche le conseguenze negative sul piano sanzionatorio.

In secondo luogo, secondo la Cassazione, il rimprovero che viene mosso all'ente non è privo di un profilo di colpevolezza: per la Corte, infatti, la società non aveva adottato le necessarie cautele per prevenire la commissione di reati come quelli poi verificatesi, adottando iniziative di carattere organizzativo e gestionale, come dimostrato dalla mancanza del relativo documento organizzativo.

In queste pagine, evidentemente, la Cassazione fa riferimento alla cosiddetta colpa di organizzazione, profilo assolutamente centrale per comprendere quali siano i presupposti per la responsabilità da reato degli enti collettivi (per approfondimenti, cfr. SANTORIELLO, Violazioni delle norme antinfortunistiche e reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società, in questa Rivista, 1-2008, 161; ID., I requisiti dell'interesse e del vantaggio della società nell'ambito della responsabilità da reato dell'ente collettivo, ivi, 3-2008, 49; ID., Riflessioni sulla possibile responsabilità degli enti collettivi in presenza dei reati colposi, ivi, 4-2011, 71).

Infatti, il rapporto fra la persona giuridica e l'illecito commesso dal singolo – che fonda la responsabilità della prima – non si giustifica solo in relazione al fatto che la persona fisica ha commesso un crimine nell'interesse o con un vantaggio per l'ente, ma anche con il fatto che l'illecito sia ricollegabile a un comportamento (o meglio a un difetto gestionale) dell'ente; in sostanza, anche in relazione alla persona giuridica si vuole (e si deve) rinvenire una certa qual forma di colpevolezza, individuando la fonte di tale atteggiamento soggettivo in una sorta di “colpa di organizzazione”, potendo l'ente essere chiamato a rispondere dell'illecito commesso da determinate persone fisiche solo quando alcune lacune e manchevolezze nell'organizzazione della sua attività abbiano consentito a tali soggetti di tenere condotte delittuose.

Tale conclusione presenta una evidente aderenza al caso deciso dalla Cassazione con la sentenza in parola. Le persone fisiche imputate erano infatti i principali gestori della società e la loro azione delittuosa – oltre a essere finalizzata a consentire alla THYSSEN di risparmiare sui costi per la messa in sicurezza degli impianti – era chiaramente il risultato dell'adozione da parte del soggetto collettivo di una politica non correttamente orientata, sicché il reato è stato sì materialmente commesso da una serie di persone fisiche, ma è stato sostanzialmente il risultato di una strategia della *societas*, quanto meno sotto il profilo che la persona giuridica non ha saputo dotare la propria struttura di strumenti di controllo tali da evitare che propri dipendenti o amministratori cercassero di perseguire gli interessi della società mediante la violazione di precetti penali.

3. In secondo luogo, la Cassazione respinge – confermando così la correttezza della conclusione a cui erano pervenuti diversi giudici di merito (Trib. Trani, sez. dist. di Molfetta, 11 gennaio 2010; Trib. Pinerolo, 23 settembre 2010; Gup Trib. Novara, 1 ottobre 2010, tutte in www.rivista231.it) - la tesi secondo cui vi sarebbe una incompatibilità fra i criteri di determinazione della responsabilità dell'ente (in particolare la circostanza che il reato debba essere commesso nell'interesse o a vantaggio della società) e l'ipotesi di responsabilità della persona giuridica per i reati di omicidio e lesioni colpose conseguente a violazione della normativa antinfortunistica.

Secondo la Corte, infatti, la sussistenza dell'interesse dell'ente si deve accertare in relazione alla condotta colposa e non all'evento verificatosi, per cui l'interesse può essere correlato anche ai reati colposi d'evento,

rapportando i due criteri indicati dal citato art. 5 non all'evento delittuoso, bensì alla condotta violativa di regole cautelari che ha reso possibile la consumazione del delitto, mentre l'evento andrebbe ascritto all'ente per il fatto stesso di derivare dalla violazione di regole cautelari. Come detto in una decisione di merito, *“non c'è dubbio che solo la violazione delle regole cautelari poste a tutela della salute del lavoratore può essere commessa nell'interesse o a vantaggio dell'ente – allo scopo di ottenere un risparmio dei costi di gestione – e che l'evento lesivo in sé considerato [è] semmai controproducente per l'ente”, con la conseguenza che “il collegamento finalistico che fonda la responsabilità dell'ente [...] non deve necessariamente coinvolgere anche l'evento, quale elemento costitutivo del reato, giacché l'essenza del reato colposo è proprio il risultato non voluto”* (giudice dell'udienza preliminare di Novara, citata).

A questa conclusione non può obiettarsi che – in questa prospettiva - gli eventi della morte o delle lesioni finirebbero con l'essere imputati automaticamente e oggettivamente all'ente tutte le volte in cui si accerti un suo interesse o vantaggio in relazione alla condotta imprudente della persona fisica che li ha causalmente determinati.

In proposito, si è già sopra evidenziato come non sia sufficiente a radicare la responsabilità dell'ente collettivo la circostanza che lo stesso abbia ottenuto un vantaggio o perseguito un suo interesse a seguito della (o mediante la) commissione di uno dei fatti di reato di cui agli artt. 25 ss. d.lgs n. 231/01, dovendosi anche rinvenire una colpevolezza dell'ente medesimo – la cosiddetta colpa di organizzazione -, da individuare nell'incapacità della persona giuridica di darsi una organizzazione e di fornirsi degli strumenti necessari ad evitare che nell'ambito della propria attività imprenditoriale vengano poste in essere determinate tipologie di illeciti. Proprio il necessario ricorrere di questo deficit organizzativo in capo alla persona giuridica – quale presupposto necessario per la sua dichiarazione di responsabilità – consente di comprendere come sia possibile sostenere che la condotta criminosa del singolo amministratore, pur connotata da colpa e negligenza, possa dirsi comunque essere stata assunta nell'interesse dell'ente collettivo di appartenenza.

Infatti, pur non avendo l'ente interesse né alla lesione del lavoratore né alla violazione della regola cautelare, il concreto esame della vicenda potrà comunque far emergere – e nel caso di specie sono, a parere della Cassazione, decisamente emerse – prospettive puntuali, di regola collegate alla organizzazione e/o all'andamento della produzione – ad

esempio, un risparmio mediante il taglio dei costi connessi alla sicurezza o un maggior livello produttivo – delle quali si può dire che manifestino l'interesse della compagine organizzata a non evitare il reato.

4. Da ultimo, la sentenza esamina la possibilità di rinvenire in capo all'ente un profitto economico maturato e derivante dalla commissione di un reato colposo.

Si ricorda in proposito che secondo la giurisprudenza il "profitto del reato" è qualsiasi "vantaggio economico" che costituisca un "beneficio aggiunto di tipo patrimoniale" che abbia una "diretta derivazione causale" dalla commissione dell'illecito (Cass., sez. un., 3 luglio 1996, n. 205707; Cass., sez. un., 24 maggio 2004, n. 228166; Cass., sez. un., 25 ottobre 2005, n.232164; tutte in www.rivista231.it).

Tale impostazione però non comporta che tale beneficio debba essere individuato nell'utile che il reo trae dalla sua condotta delittuosa, né tanto meno che debba tradursi in un accrescimento materiale del suo patrimonio – insomma, non è necessario che in conseguenza del reato il responsabile dello stesso acquisisca la disponibilità di beni o somme di denaro ulteriori rispetto a quello di cui era già in possesso -, giacché il profitto del crimine è nozione comprensiva anche di qualsivoglia utilità che il criminale realizza come effetto anche mediato e indiretto della sua attività criminosa (Cass., sez. un., 25 ottobre 2007, n. 238700; in www.rivista231.it).

Quest'ultimo profilo è stato confermato in una recentissima decisione delle Sezioni Unite (30 gennaio 2014, n. 258647; in www.rivista231.it) che – nell'ambito di una decisione relativa alla possibilità di procedere a una confisca per equivalente in capo a una persona giuridica in relazione a illeciti fiscali commessi dal suo amministratore e nell'interesse della società stessa – hanno chiaramente affermato che il concetto di profitto di reato legittimante la confisca deve intendersi come comprensivo non soltanto dei beni che l'autore del reato apprende alla sua disponibilità per effetto diretto e immediato dell'illecito, ma altresì di ogni altra utilità che lo stesso realizza come conseguenza anche indiretta o mediata della sua attività criminosa.

Sulla scorta di queste riflessioni diventa agevole riconoscere – come fa appunto la sentenza in commento – che nulla preclude la possibilità di rinvenire un profitto anche in presenza di reati colposi, e in specie laddove la condotta colposa si concretizzi nella violazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. In tale ipotesi, infatti, il profitto può individuarsi, quanto meno, nel risparmio di spesa inerente

l'ammodernamento e la messa a norma degli impianti e più in generale la mancata adozione delle doverose misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni e malattie professionali – dovendosi poi considerare, accanto a tale profilo, anche il beneficio pervenuto in capo alla società dalla prosecuzione dell'attività funzionale alla strategia aziendale ma non conforme ai canoni di sicurezza.

Si noti che questa conclusione è aderente a quanto asserito dalle Sezioni Unite nella principale decisione che si è occupata della definizione del profitto del reato (Cass., sez. un., 27 marzo 2008, n.239924; in www.rivista231.it). In tale occasione, infatti, la Cassazione ha precisato che nella ricostruzione della nozione in esame non può farsi ricorso a parametri valutativi di tipo aziendalistico - quali ad esempio quelli del "profitto lordo" e del "profitto netto" -, non fosse altro per il fatto che nel linguaggio penalistico l'espressione in discorso ha assunto sempre un significato oggettivamente più ampio rispetto a quello economico o aziendalistico, non venendo mai inteso come espressione di una grandezza residuale o come reddito di esercizio, determinato attraverso il confronto tra componenti positive e negative del reddito.

Secondo la Cassazione, dunque, la nozione di profitto assume significati diversi in relazione ai differenti contesti normativi in cui è il termine è richiamato. Per cui, in presenza di reati colposi di evento, posto che la responsabilità del reato è attribuita all'ente in quanto la condotta violativa delle regole cautelari è stata assunta nel suo interesse, "l'idea di profitto si collega con naturalezza a una situazione in cui l'ente trae da tale violazione un vantaggio che si concreta, tipicamente, nella mancata adozione di qualche oneroso accorgimento di natura cautelare, o nello svolgimento di una attività in una condizione che risulta economicamente favorevole, anche se meno sicura di quanto dovuto".

INFORMATICA FORENSE

di Giuseppe Dezzani e Paolo Dal Checco, Digital Forensics Bureau, Torino

La prevenzione dei reati informatici

Il fenomeno del *CyberCrime* è in forte espansione in tutto il mondo e l'Italia non è esente da questa problematica. Le organizzazioni internazionali stimano che il danno derivante, solo per il nostro Paese, in termini di danni diretti è di circa 875 milioni di dollari all'anno, che salgono a 8,5 miliardi di dollari (pari allo 0,6 del PIL) se si considerano anche i danni di immagine e reputazionali e i costi derivanti da *recovery* e perdita di opportunità di *business*. Le aziende italiane hanno perso ben 9 miliardi di dollari a causa della perdita dei propri dati sensibili negli ultimi 12 mesi. Una cifra che sale a 14,1 miliardi di dollari se si sommano le perdite derivanti dalle interruzioni operative dei sistemi informatici. In questo preoccupante panorama è stimato che il 24% dei reati informatici sia costituito da spionaggio industriale, in cui abbiamo un 50%, pari al 12% totale, rappresentato dai reati commessi da utenti interni dell'organizzazione a proprio vantaggio personale o per vantaggio diretto o indiretto dell'ente collettivo.

Emerge quindi chiaramente che il "nemico informatico" non è solo più da considerarsi esterno alla struttura aziendale. In ottica di prevenzione, e di Modello organizzativo 231, il "nemico informatico" è sempre più spesso interno alla rete.

In un sistema rappresentato da questi dati statistici è necessario pensare ai concetti di prevenzione non più soltanto attraverso le valutazioni classiche su cui gli informatici basano le proprie sicurezze, quali i *Penetration Test* e i *Vulnerability Assessment*.

I sistemi dovranno subire un processo di riorganizzazione della sicurezza che tenga conto soprattutto della tracciabilità e della prevenzione interna. La principale evoluzione cui si dovrà pensare è quella di disporre di un sistema di tracciamento interno degli accessi e delle modifiche dei dati attraverso una strutturale evoluzione dei *files* di *log*. Fino ad oggi i *files* di *log* sono sempre stati pensati dai tecnici come un risorsa di informazioni per valutare guasti, fermi tecnici, anomalie dei sistemi, attraverso cui effettuare interventi correttivi. L'evoluzione deve essere quella di acquisire informazioni strutturate atte a rintracciare le modalità di utilizzo del sistema

da parte del singolo utente. L'obiettivo sarà quello di disporre di uno strutturato *log* applicativo, e non solo più con funzioni sistemistiche.

Nell'approcciare questo tipo di orientamento vanno valutati due aspetti fondamentali: il periodo di conservazione e le modalità di conservazione.

Il periodo di conservazione dei dati di *log* riteniamo possa essere ragionevole in 180 giorni. Tale valutazione si uniforma alle richieste del Garante della Privacy circa i *log* di accesso ai sistemi da parte degli Amministratori di Sistema, basandosi sulla stessa logica.

Problema più difficile da affrontare è la modalità di conservazione dei *log*. Su questo punto si devono affrontare due ulteriori problematiche. La prima è relativa alla catena di conservazione, atta da garantire che per tutti i 180 giorni il dato non possa subire alcun tipo di alterazione. I *log* sono per natura dati testuali o record di data base, facilmente modificabili da un tecnico qualificato. La mancanza di un sistema di conservazione certificato farà sì che le informazioni non avranno alcuna validità scientifica al momento della necessità di utilizzo. Parallelamente si dovrà valutare la riservatezza dei dati archiviati al fine di garantire la *privacy* degli utenti dei sistemi, garantendo l'assenza di violazioni degli articoli 4 ed 8 dello Statuto dei lavoratori, impedendo l'accesso alle informazioni in tempo reale e ai fini di monitoraggio remoto delle attività di lavoro svolte.

In quest'ottica evolutiva gli Organismi di Vigilanza dovranno orientare le attività di *auditing* periodica, includendo nelle proprie funzioni specifiche competenze informatico-organizzative, attraverso cui ottenere valutazioni non solo di sicurezza generale, ma di rintracciabilità dell'impiego dei dati.

NORME E ATTI

di Andrea Ferrero, Redazione Rivista 231

Entrata in vigore la legge 15.12.2014 n.186

In data 1.1.2015 è entrata in vigore la legge n. 186 del 15.12.2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014, recante *Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio.*

In particolare, l'articolo 3, comma 5 della legge 186/2014 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 25-octies del decreto legislativo 231/2001:

a) al comma 1, le parole: «e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, 648-ter e 648-ter.1»;

b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché autoriciclaggio».

Articolo 25-octies

(Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio)

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

PRIVACY

di Patrizia Ghini, dottore commercialista e pubblicista in Milano

Il contrasto ai reati informatici. Il rispetto della privacy nell'ambito dei modelli organizzativi

L'articolo 24-bis del d.lgs. 231/01 estende la responsabilità amministrativa delle società e degli enti alla quasi totalità dei reati informatici.

Le tipologie di reato informatico si riferiscono a una molteplicità di condotte criminose che avvengono per il tramite di un sistema informatico (che può essere obiettivo, oppure strumento della condotta criminosa).

L'evoluzione tecnologica e la sua diffusione presso gli operatori economici (es. *tablet* e *smartphone*, *cloud computing*) aumenta la probabilità di realizzazione di un reato informatico nell'ambito di un'impresa o di un altro ente. Ciò comporta la necessità di monitorare costantemente i rischi esistenti e disciplinare preventivamente e correttamente le situazioni da cui possono trarre origine.

Su un piano astratto e generale, il rischio potenziale è tanto maggiore quanto maggiore è l'utilizzo di strumenti informatici e telematici per lo svolgimento delle attività dell'ente. E la probabilità di accadimento aumenterà in quei settori attivi nell'erogazione di servizi legati all'*Information Technology* (es. gestione delle infrastrutture di rete, sistemi di *e-commerce*, etc.), ovvero in cui tali servizi costituiscono un valore aggiunto per il cliente (es. soluzioni di *e-commerce*, gestione di pagamenti *on line*, etc.).

Nel progettare i protocolli di contrasto nell'ambito di un Modello organizzativo ex d.lgs 231/01, si deve verificare l'esistenza di misure di sicurezza preventive e di controllo idonee a evitare la commissione dei reati informatici.

Può trattarsi sia di misure tecniche (cd. sicurezza informatica), sia di misure organizzative e regolamentari (codici di comportamento, sessioni di formazione, procedure, sanzioni disciplinari in caso di violazioni, etc.).

Nel progettare i sistemi di controllo preventivo e consuntivo, relativamente a tale tipologia di reati, è utile rifarsi a *framework* e *standard* internazionalmente riconosciuti in tema di *ICT Security Governance, Management & Compliance* (es. COBIT; ISO 27001:2005).

Come evidenziano le Linee Guida emanate da Confindustria, è utile anche fare riferimento al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, che è rappresentata a livello nazionale dal d.lgs. 196/2003 (integrato dai provvedimenti del Garante Privacy), nel quadro della disciplina elaborata in sede UE.

Al riguardo, in prospettiva futura, può essere utile progettare il sistema 231 tenendo conto della presumibile evoluzione della disciplina in materia di *privacy*.

Si dovrà con ciò fare riferimento alla bozza del nuovo Regolamento europeo, considerando le principali novità che potrebbero essere introdotte. Dall'esame della nuova regolamentazione europea è possibile attualmente rinvenire dei punti di contatto nella metodologia stimolata dalla disciplina 231. Il baricentro sono le scelte aziendali, che tuttavia devono essere compiute previa attenta analisi dei rischi (nella regolamentazione in materia di *privacy* parliamo "*privacy by design*"); l'analisi dei rischi deve essere continua e deve portare a una preventiva valutazione d'impatto ("*impact assessment*"); le scelte critiche devono essere documentate.

Sempre nella medesima ottica ("*accountability*") occorre rendere conto delle proprie decisioni e di essere responsabile per i risultati conseguiti.

PROFILI INTERNAZIONALI

di Giovanni Tartaglia Polcini, Magistrato, Consigliere giuridico presso il Ministero degli Affari Esteri e Paola Porcelli, Avvocato, patrocinante in Cassazione, Foro di Benevento

Pedopornografia, 231 ed enti di diritto straniero.

La responsabilità degli ISP in materia di crimini informatici è da tempo oggetto di dibattiti dottrinali e giurisprudenziali, i cui risultati interpretativi sono equivoci: fonti normative come la n.269/98, la legge delega 200/2000, il d.lgs. 231/01, e la c.d. *Convention on cybercrime* del Consiglio d'Europa, in tema di pedofilia, hanno ulteriormente aggravato la posizione delle società e degli enti gerenti i servizi Internet.

In linea più generale, è possibile affermare che la rivoluzione digitale che ha caratterizzato il XXI secolo, modificando profondamente il concetto di comunicazione, ha inciso fortemente sul sistema sociale dei rapporti tra soggetti in tutti gli ambiti.

In questo contesto le ICT, Informazioni, Comunicazioni e Tecnologia, sono divenute il fulcro di un nuovo sistema mondiale caratterizzato da una complessità delle infrastrutture umane e dei piani economici, qualificando la globalizzazione come un processo non reversibile.

Come un novello Giano bifronte, la globalizzazione ha prospettato, nondimeno, aspetti problematici, favorendo l'internazionalizzazione del crimine e più agevoli comunicazioni criminali, che sfruttano anche intensamente le reti *online*. Tra queste forme di manifestazione del crimine, la più odiosa è certamente la pedofilia *online*.

La pedopornografia *online* è, invero, un fenomeno complesso, in grado di porre numerosi interrogativi e difficoltà, sia sul versante dell'elaborazione di adeguate politiche penali e di prevenzione, sia sul piano delle concrete attività investigative, che si confrontano con criticità legate tanto all'ambito informatico di indagine, quanto alle peculiarità dei fenomeni d'abuso sessuale su minore.

Il pedo-*business* cresce in misura più che proporzionale rispetto alla pedopornografia *online*, indice del terribile meccanismo economico di produzione-offerta-consumo, che alimenta il circuito perverso e criminale della domanda di nuovi materiali e della loro produzione e distribuzione;

Non è azzardato perciò discorrere, a ben ragione, della pedo-pornografia come di un "crimine contro l'umanità", nei confronti del quale le istituzioni democratiche sono tenute a intraprendere azioni di contrasto per garantire a tutti i bambini i diritti sanciti dalla "Convenzione internazionale sui diritti dei minori", che l'Italia ha ratificato in data 27 maggio 1991 con la legge n.176.

Le problematiche di carattere tecnico-giuridico oltre che investigativo in questo settore, nondimeno, restano ancora molte:

- la "delocalizzazione" delle attività in rete rende la individuazione dell'autorità giudiziaria competente difficoltosa, sul piano sia internazionale, sia nazionale;
- l'armonizzazione della legislazione a livello internazionale è obiettivo ancora da raggiungere;
- permangono difficoltà nella cooperazione investigativa tra i vari Paesi;
- occorre assicurarsi la collaborazione degli imprenditori privati che gestiscono la rete, soprattutto per il fatto che i "computer crimes" sono caratterizzati dal dato che gli elementi probatori che ad essi si riferiscono hanno un tempo di vita breve, dovuto alla volatilità e immaterialità della comunicazione e alla cancellazione periodica, da parte degli amministratori di sistema, dei *file* di *log*, contenenti tracce delle sessioni avvenute e dell'utente che le ha poste in essere.

Nel nostro ordinamento, il problema dei rapporti tra pedofilia e Internet, è stato affrontato per la prima volta dalla Legge 3 agosto 1998, n. 269 recante "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù" successivamente integrata dalla Legge 6 febbraio 2006, n. 38 recante "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet".

In sintesi, la Legge n. 269/98 per combattere la prostituzione, la pornografia e il turismo sessuale in danno dei minori aveva introdotto alcune norme nel codice penale, poi in parte modificate dalla Legge n. 38/2006 per adeguare la legge nazionale alla normativa europea.

Il codice penale italiano oggi contempla anche l'art. 600-bis: Prostituzione minorile, l'art. 600-ter: Pornografia minorile, l'art. 600-quater: Detenzione di materiale pornografico (minorile), l'art. 600-quinquies: Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Di seguito, il Ministero dell'Interno, con Decreto n. 300.D(1)/00042/98/7/A.1 del 19 gennaio 1999, ha individuato il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni quale organo competente a svolgere le attività investigative

occorrenti per il contrasto delle fattispecie delittuose in esame, commesse mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazioni telematiche, ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico.

La stessa normativa introduce inoltre una sorta di "scriminante" in favore del personale che presta servizio presso il predetto Ufficio prevedendo che "può utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse".

La nostra polizia Postale, soggetto competente per questo tipo di indagini, è sicuramente una delle forze di investigazione più preparate e professionali tanto da costituire un punto di riferimento anche per i colleghi esteri.

I delitti in tema di pornografia minorile sono inseriti nel catalogo dei reati presupposto per la responsabilità penale degli enti - cd. *corporate crimes* - (d.lgs. 231/01).

L'Italia ha poi aderito alla Convenzione di Lanzarote con la legge 1.10.2012 n. 172, G.U. 8.10.2012 n. 235. Risultano modificati, ancora una volta, sia il codice penale, sia il codice di procedura penale, in particolare con l'inserimento dell'articolo 414-bis c.p. (Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia) che introduce nel nostro ordinamento penale per la prima volta letteralmente la parola pedofilia così recitando: *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume."*

Con il decreto del Ministero delle Comunicazioni 8.1.2007, G.U. 29.1.2007 si è statuito che i *providers* devono dotarsi di sistemi in grado di oscurare i siti che diffondano, distribuiscano o facciano commercio di immagini pedopornografiche. Tale oscuramento dovrà avvenire entro 6 ore dalla comunicazione ricevuta dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia.

"L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio" (art.5) da coloro che rivestono funzioni di rappresentanza,

amministrazione, direzione, anche di una unità organizzativa dell'ente dotata di autonomia o da coloro che esercitano, anche in via di fatto, la gestione o il controllo dello stesso o da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di chi gestisce o controlla l'ente. L'ente in ogni caso non risponde se tali persone "hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi" (art.5 c.2).

La responsabilità dell'ente è pure esclusa se sono stati adottati modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire i reati (art.6), modelli che dovranno essere affidati ad un autonomo organismo di controllo.

Orbene, è possibile imbattersi in ipotesi di pedopornografia via internet, che interessi enti di diritto straniero. Nulla dice il decreto con riferimento ai reati commessi in Italia da Società con sede principale all'estero.

Vi sono, sul punto, come è noto, diverse correnti di pensiero; una di queste, avvallata da pronunce giurisprudenziali, ritiene corretta l'applicabilità del d.lgs. 231/01 alle imprese straniere con sedi secondarie o stabilimenti in Italia – in virtù del fatto che operare in Italia comporta l'obbligo di rispettare la legge.

Pertanto in mancanza di una norma che dispone diversamente, il d.lgs. 231/01 dovrebbe applicarsi anche agli enti stranieri; tale tesi risulta avvalorata ancora una volta dall'art. 1 del decreto che, nel disciplinare le categorie di enti assoggettate alle norme del decreto, non distingue in alcuna maniera tra enti nazionali e stranieri. Ulteriore riferimento normativo che conferma quanto sopra esposto si ravvisa nell'art. 4 del d.lgs. 231/01: dato che la disciplina si applica anche agli enti con sede principale in Italia nell'interesse dei quali è stato commesso un reato all'estero, a maggior ragione essa andrà applicata nel caso in cui il reato sia commesso in Italia. È indubbio che bisogna considerare che nel caso esista in Italia una sede secondaria di un ente con sede principale all'estero, la responsabilità potrà essere esclusa solo quando essa non sia dotata di autonomia decisionale e risulti essere nient'altro che un'appendice dell'ente, ovvero quando le scelte organizzative connesse al *risk assessment* debbano e siano di fatto prese all'estero.

A livello europeo, di particolare rilievo risultano, le due direttive contro la tratta di esseri umani (direttiva 2011/36/UE) e contro l'abuso, lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (direttiva 2011/92/UE) che armonizzano l'azione penale contro i perpetratori e rafforzano la protezione delle vittime e la prevenzione.

E' stata istituita ed è attiva Europol, organismo europeo che sostiene regolarmente le operazioni internazionali di polizia.

Da gennaio 2013 è attivo all'Aia, presso Europol, il Centro europeo per la criminalità informatica (EC3) specializzato nella pedopornografia online. La Commissione Europea sostiene inoltre INHOPE, la rete di hotline gestite da ONG degli Stati membri che raccolgono segnalazioni di siti pedopornografici (programma "Internet più sicuro").

SOCIETÀ ED ENTI PUBBLICI

di Carlo Manacorda, Docente di Pianificazione, programmazione e controllo delle aziende pubbliche, Università degli Studi di Torino

Nuovi strumenti anticorruzione e decreto 231: problemi di compatibilità

L'articolo 32 del decreto-legge 90/2014, convertito nella legge 114/2014 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), introduce nuovi strumenti in materia di lotta alla corruzione. Al contempo, sembra far sorgere anche alcuni problemi di una loro compatibilità con il quadro normativo contenuto nel decreto 231. La norma – emanata dopo gli scandali avvenuti negli appalti pubblici di grandi opere: Expo Milano 2015, Mose – rappresenta un proseguimento del percorso avviato con la legge n. 190/2012. Come avvenuto per questo provvedimento (il Piano nazionale anticorruzione ha, infatti, precisato la compatibilità – con alcuni adattamenti – tra il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal decreto 231 e il Piano triennale di prevenzione della corruzione, previsto dalla legge 190/2012), occorreranno anche ora puntualizzazioni onde evitare fraintendimenti tra applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, introdotte dal decreto 90/2014, e disposizioni del decreto 231.

L'articolo 32 stabilisce che, nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319 e 319-bis, ter e quater, 320, 322 e 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, ovvero emergano situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili a un'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture ovvero a un concessionario di lavori pubblici o a un contraente generale, il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione-A.N.A.C. ne informa il Procuratore della Repubblica e, in presenza di fatti gravi e accertati, propone al Prefetto competente in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante l'adozione di uno dei seguenti provvedimenti:

- rinnovazione degli organi sociali dell'ente autore dei fatti illeciti mediante la sostituzione del soggetto coinvolto nelle predette vicende;

- straordinaria e temporanea gestione dell'attività dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto o della concessione oggetto del procedimento penale.

Il Prefetto, accertati i fatti e la loro gravità, intima all'impresa di provvedere al rinnovo degli organi sociali sostituendo il soggetto coinvolto. Qualora l'impresa non si adegui, nomina uno o più amministratori, in numero comunque non superiore a tre. Per la durata della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, gli amministratori hanno tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa stessa, ed è sospeso l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa.

Qualora le indagini riguardino componenti di organi societari diversi da quelli sociali, il Prefetto nomina uno o più esperti con il compito di svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa. Gli esperti forniscono all'impresa prescrizioni operative riferite agli ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo.

Anche ad un rapido sguardo, non sfuggono le analogie della norma con alcune delle disposizioni contenute nel decreto 231. Intanto si chiamano in causa tutti i delitti contro la pubblica amministrazione, previsti dall'articolo 25 del decreto. Inoltre, le conseguenze dei decreti prefettizi nei confronti dell'impresa autrice degli illeciti presentano accentuate affinità con le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9 sempre del decreto 231.

D'altro canto, che sussistano interazioni tra le nuove norme per la lotta alla corruzione e il decreto 231 lo dice il Protocollo d'intesa tra il Ministro dell'Interno e il Presidente dell'A.N.A.C del 15 luglio 2014: "Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa" (G.U. n. 165 del 18.07.2014). Trattando delle funzioni prima menzionate degli esperti nominati dal Prefetto con compiti di monitoraggio e sostegno dell'impresa, si osserva: "Sebbene non espressamente richiamato è evidente che le suddette prescrizioni possono trovare un significativo punto di riferimento nei modelli di organizzazione previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231". E, in tema, si può ancora aggiungere quanto scrive il Prefetto di Milano nel suo Decreto del 16 luglio 2014. Disponendo, a seguito degli scandali negli appalti di Expo Milano 2015, la nomina di un amministratore per la straordinaria e temporanea gestione dell'Impresa Costruzioni Giuseppe

Maltauro S.p.A. ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 90, riferisce che l'impresa, nella fase partecipativa del procedimento, ha fatto notare, tra l'altro, che il suo Organismo di Valutazione aveva già avviato verifiche atte a garantire il rispetto dei principi di legalità previsti dal decreto 231 e da essa introdotti fin dal 2003. Che, inoltre, s'impegnava a rivedere l'intero impianto di *governance* sempre alla luce del decreto 231.

Sono dunque molti i punti di contatto tra nuove norme anticorruzione e disposizioni del decreto 231 che necessitano di approfondimenti.